



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

**Parere sullo schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.**

Repertorio atti n. 56/09 del 29 ottobre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 29 ottobre 2009

VISTO l'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede in attuazione del Piano programmatico di cui al comma 3, l'emanazione di uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

VISTO lo schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo pervenuto il 3 giugno 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato il 4 giugno 2009;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 23 giugno 2009, i rappresentanti del Coordinamento tecnico della Commissione istruzione delle Regioni, hanno consegnato un documento di osservazioni, precisando che la Regione Lombardia non ha formulato osservazioni condividendo quanto previsto nel provvedimento;

CONSIDERATO che, nella medesima sede tecnica, l'UNCEM ha consegnato una nota di osservazioni, sulla quale i rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze si sono riservati una verifica;

VISTE le note del 26 giugno e del 6 luglio 2009, con le quali sono state diramate le osservazioni, rispettivamente, delle Regioni e dell'ANCI e dell'UPI sullo schema di regolamento, a seguito della sopra richiamata riunione tecnica del 23 giugno 2009;

VISTA la nota diramata il 16 luglio 2009 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formalizzato le proprie valutazioni sui documenti di osservazioni delle Regioni e dell'ANCI e UPI;

RILEVATO che l'argomento iscritto alla seduta del 29 luglio 2009 di questa Conferenza, non è stato esaminato;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel consegnare un documento (All. 1),



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

parte integrante del presente atto, ha rappresentato che le Regioni a maggioranza hanno espresso parere negativo chiedendo comunque l'inserimento di una disposizione per le Province Autonome di Trento e Bolzano che possa consentire l'attivazione di appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di Stato rivolti agli studenti con il diploma professionale conseguito al termine del percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di stato, mentre la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole, con la richiesta di sostituire all'articolo 2, comma 3, la frase "secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1 quinquies dell'articolo medesimo", con la frase "sulla base di specifici accordi stipulati fra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole Regioni nel quadro delle linee guida previste dall'articolo medesimo" e infine che le Regioni Veneto e Molise hanno espresso parere favorevole;

RILEVATO che, nella medesima seduta, il Presidente dell'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento delle valutazioni contenute in un documento consegnato in seduta (All. 2), parte integrante del presente atto;

RILEVATO che il Presidente dell'ANCI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole;

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato l'attenzione sulla necessità di valutare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le richieste emendative formulate dalle Regioni;

RILEVATO che il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca ha preso atto della posizione delle Regioni come sopra rappresentata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della posizione delle Province, come rappresentata dal Presidente dell'UPI;

**ESPRIME PARERE**

nei termini di cui in premessa sullo schema di regolamento recante norme concernente il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo pervenuto il 3 giugno 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL SEGRETARIO  
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE  
On.le Dott. Raffaele Fitto



## CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

09/092/CU/C9

All. 1  
Conseguito  
nella seduta del  
29 ottobre 2009  
PT

### **PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE NORME PER IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133.**

#### *Punto 4) Elenco B Conferenza Unificata*

La maggioranza delle Regioni esprime parere negativo. Chiede, comunque, l'inserimento di una disposizione per le Province Autonome di Trento e Bolzano che possa consentire l'attivazione di appositi corsi annuali che si concludono con l'esame di stato rivolti agli studenti con il diploma professionale conseguito al termine del percorso quadriennale di istruzione e formazione professionale e che intendono sostenere l'esame di stato.

La Regione Lombardia esprime parere favorevole con la richiesta di sostituire all'art. 2 comma 3 la frase "secondo le linee guida adottate ai sensi del comma 1- quinquies dell'articolo medesimo", con la frase "sulla base di specifici accordi stipulati fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca e le singole Regioni nel quadro delle linee guida previste dall'articolo medesimo".

Le Regioni Veneto e Molise esprimono parere favorevole.

Roma, 29 ottobre 2009

Unione Province d'Italia



UPI

Alp. 2

Consegnato nelle  
sedute del  
29 ottobre 2009

BT

**CONFERENZA UNIFICATA DEL 29 OTTOBRE 2009**

**(PUNTI 4-5 E 6 ELENCO B)**

**NOTA SUGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI  
RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI  
TECNICI E DEI LICEI**

Da un esame complessivo dei tre schemi di regolamento (Istituti Tecnici, Professionali e Licei) si riscontrano una serie di problematiche e criticità sia sul piano della funzionalità dei percorsi che della loro fruibilità che non ci consentono di coglierne l'assetto complessivo nell'ambito di un disegno educativo unitario (che consenta altresì il raccordo con gli altri canali formativi regionali).

Il quadro normativo non appare infatti chiaro e definito: si ravvisa una eccessiva compressione degli indirizzi degli istituti professionali e il concreto rischio di sovrapposizioni tra istruzione tecnica e professionale. Anche rispetto alla riforma dei Licei, manca l'unitarietà complessiva del nuovo assetto in presenza di un quadro orario molto differenziato (da 27 a 35 ore).

L'attuale offerta formativa degli Istituti professionali di stato non troverebbe una perfetta confluenza nell'Istruzione tecnica e professionale. In ragione della grande articolazione degli indirizzi oggi vigenti, una parte dell'offerta formativa erogata dagli Istituti professionali potrebbe confluire nei tecnici, una parte nei professionali e una parte sembrerebbe destinata a scomparire. Sono infatti attualmente operanti una serie complessa di sperimentazioni e articolazioni di indirizzi che non trovano univoca corrispondenza nelle nuove denominazioni presenti nelle tabelle di confluenza allegate ai regolamenti di riforma dell'istruzione tecnica e professionale.

In questo ambito, non risulta facilmente intellegibile anche il raccordo con gli altri canali formativi di Istruzione e Istruzione e Formazione professionale regionale.

Inoltre l'articolazione oraria, che è sostanzialmente analoga tra gli istituti professionali e quelli tecnici, appare troppo sbilanciata per i professionali verso una formazione di carattere generale che rischia di comprometterne la loro caratteristica fondamentale di promozione della scolarizzazione secondaria di una larga fascia di utenza. E questo è tanto più vero in quanto si rinvia a un successivo decreto la definizione degli obiettivi di apprendimento.

Quanto all'articolazione modulare del percorso dei professionali, composta da due bienni e un successivo anno (2+2+1) pone problemi rispetto alle prospettive di uscita e non risulta coerente al fine del passaggio tra i sistemi Ip e Ifp (l'istruzione e formazione professionale regionale prevede un'uscita con qualifica al terzo anno e il diploma al quarto anno).

L'incertezza di questo quadro normativo e le incongruenze brevemente sintetizzate, si ripercuotono inevitabilmente sulle Province che, come è noto, hanno il compito operare il dimensionamento e di programmare l'offerta

formativa del territorio attraverso la razionalizzazione della rete scolastica adeguandosi ai nuovi regolamenti per rendere compiutamente operativo il nuovo assetto e garantire la piena fruibilità della nuova offerta formativa.

Le Province rilevano inoltre l'esigenza di garantire maggiormente le vocazioni formative dei territori che spesso sono tipiche della tradizione italiana e del made in Italy, che non possono essere garantite unicamente dalla formazione professionale di competenza regionale, ma anche dal canale dell'Istruzione tecnica e professionale. In questo senso dovrebbe essere maggiormente riconosciuto il ruolo degli enti locali nella definizione dell'offerta formativa aggiuntiva in modo tale da valorizzare maggiormente il legame col territorio (di cui all'art.5, comma 3. lett.a). Invece, così come definito dall'art.8 comma 3 lett.b., nel rinviare a successivo regolamento la definizione di discipline aggiuntive a quelle degli allegati, non consente nel momento del passaggio da un ordinamento all'altro di realizzare questo legame coi territori).

Chiediamo infine, per quanto concerne la decorrenza dei tre regolamenti, che il nuovo ordinamento investa unicamente le classi del primo anno funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010-2011 (così come previsto per gli istituti professionali).

Rileviamo conseguentemente che, malgrado i regolamenti si pongano gli obiettivi di migliorare il livello di apprendimento e di razionalizzare le risorse, in realtà la riforma degli ordinamenti non è priva di impatto economico per le Province che sono tenute ad assicurare le condizioni strutturali per l'adeguamento del sistema.